

Dalle cose alle persone: spunti per un diritto inclusivo e sostenibile

Massimiliano Bin¹  & Riccardo Perona² 

¹ University of Turin - Italy

² University of Cartagena - Colombia



Per le citazioni: Bin, M., & Perona, R. (2024). Dalle cose alle persone: spunti per un diritto inclusivo e sostenibile. *Revista internacional de investigación Jurídica Recta Ratio*, 1(1), 68-80. <https://doi.org/10.32997/rjiirr-2024-5068>

Ricevuto: 19 de agosto de 2024

Approvato: 20 de septiembre de 2024

Editor: Riccardo Perona. Universidad de Cartagena-Colombia.

Copyright: © 2024. Bin, M., & Perona, R. Este es un artículo de acceso abierto bajo la licencia CC BY-NC-ND 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



RÉSUMÉ

Il presente lavoro analizza la soggettività giuridica in una prospettiva comparata tra la tradizione giuridica occidentale e nuove tendenze, emergenti specialmente in America Latina. Storicamente, il diritto occidentale ha attribuito soggettività giuridica esclusivamente agli esseri umani, relegando tutte le altre entità, comprese quelle naturali, al rango di “cose”. Tuttavia, recenti sviluppi stanno riconoscendo diritti a elementi naturali, promuovendo una visione più inclusiva e sostenibile del fenomeno giuridico. Questo cambiamento paradigmatico riflette un crescente riconoscimento del valore intrinseco della natura, al di là della sua mera utilità per l'uomo, e pone le basi per una responsabilità collettiva verso la preservazione degli ecosistemi e la tutela delle generazioni future.

Mots Clés: Soggettività giuridica; ambiente; sostenibilità; diritti della natura.

From Objects to Persons: Insights for an Inclusive and Sustainable Law

ABSTRACT

This paper analyzes legal subjectivity from a comparative perspective between the Western legal tradition and emerging trends, particularly in Latin America. Historically, Western law has attributed legal subjectivity exclusively to human beings, relegating all other entities, including natural ones, to the status of “objects.” However, recent developments are recognizing rights for natural elements, promoting a more inclusive and sustainable vision of the legal phenomenon. This paradigmatic shift reflects a growing recognition of the intrinsic value of nature, beyond its mere utility for humans, and lays the foundation for collective responsibility towards the preservation of ecosystems and the protection of future generations.

Keywords: Legal subjectivity; environment; sustainability, rights of nature.

¹ Graduate in “Global Law and Transnational Legal Studies,” University of Turin (Italy). Member of the Committee for Institutional Relations of the International Legal Institute of Turin “IgiTo” (Italy). Contact: massimiliano.bin@edu.unito.it

² Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Cartagena (Colombia). Member of the Research Group on Philosophy of Law, International Law, and Contemporary Legal Issues, University of Cartagena (Colombia). PhD in Legal Sciences, University of Pisa (Italy). rperona@unicartagena.edu.co https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000144297

1. Premessa

Il presente lavoro intende affrontare il tema della soggettività giuridica in relazione alla visione tipicamente occidentale che vede contrapporsi le persone alle cose, di cui solo le prime possono essere considerate titolari di diritti.

Superando però tale concezione antropocentrica, che tutela le 'cose' solo nella misura in cui sono suscettibili di fornire utilità alle persone, e prendendo invece come spunto una visione che si sta sempre più diffondendo in alcuni Paesi asiatici e in America Latina, sarebbe possibile attribuire soggettività giuridica anche ad enti tradizionalmente considerati 'cose', segnatamente gli enti naturali: in tal modo, quelle esperienze giuridiche suggeriscono che l'ambiente possa e debba essere riconosciuto meritevole di tutela non semplicemente in quanto in grado di offrire beni strumentali alle necessità e al benessere degli esseri umani, che non potrebbero più considerarsi in modo esclusivo la parte danneggiata nel caso di processi aventi ad oggetto i danni ambientali.

2. Le persone e le cose nella tradizione giuridica occidentale

La tradizionale narrativa giuridica occidentale sulla soggettività giuridica ha sempre fatto perno sull'indiscutibile centralità degli esseri umani come principali, se non unici, soggetti giuridici.

Questa visione è ben colta dalle parole del giurista francese Portalis, redattore del *Code Civil*: "Le persone sono principio e il fine della legge: perché le cose non sarebbero nulla per il legislatore senza l'utilità che ne traggono gli uomini" (Portalis, 1801). Questo dà un'idea di come la questione della soggettività giuridica sia stata storicamente legata all'idea stessa di persona fisica, almeno dagli albori della codificazione in Europa. Naturalmente, la moderna tradizione giuridica occidentale si basa sulla tradizione giuridica romana, che a sua volta fornisce prove di tale tendenza. Per cominciare, basti citare le Istituzioni di Gaio (Gaio, 168-180). Nato come esposizione sistematica rivolta alla *cupida legum iuventus*, sulla falsariga delle Istituzioni di Giustiniano (Giustiniano, 533), l'opera di Gaio non ha cessato di adempiere oggi al proprio scopo educativo, fornendoci un esempio molto significativo dell'origine storica della tripartizione del diritto in persone, cose e azioni, a cui si rifà tutta la tradizione occidentale. Il Codice civile francese e molti altri codici di vari ordinamenti giuridici europei sono stati infatti costruiti su queste premesse, specialmente a partire dalla divisione essenziale tra persone e cose.

Di fatto, è bene notare che nel quadro della *divisio iuris* in persone, cose e azioni, ai fini del presente lavoro l'attenzione si concentrerà sulla bipartizione *personae-res*, cioè sulla distinzione tra persone e cose, dal momento che è proprio questa dicotomia ad essere cruciale nel contesto della soggettività giuridica. Innanzitutto, però, è fondamentale apprezzare le origini della soggettività giuridica, la sua comprensione e il suo posto nella tradizione

giuridica occidentale. Per farlo, occorre sempre prestare attenzione alla suddetta *divisio iuris*. Nella fattispecie, va rilevato che, se è vero che la quintessenza del diritto, in quanto scienza ordinatrice, è quella di classificare, risulta allora evidente che la distinzione tra persone e cose occupa un posto fondamentale nell'ordinamento di tutti i suoi più vari istituti (Míguez Núñez, 2018). Indubbiamente, possiamo trovare questa distinzione alla base della configurazione del sistema giuridico, quantomeno in materia di diritto privato, in quasi tutti i sistemi giuridici occidentali. Anzi, vale la pena notare che tale distinzione non solo è presente, ma è anche generalmente considerata cruciale, nel senso che tutti gli istituti di un determinato ordinamento giuridico, e così il loro funzionamento, da essa scaturiscono e dipendono.

Ciò si riflette in due considerazioni essenziali della tradizione giuridica occidentale sulla nozione giuridica di "cosa". La prima riguarda l'approccio tradizionale utilizzato per spiegare in termini dicotomici e per esclusione la sua correlazione con il concetto di "persona" (Míguez Núñez, 2018). In sostanza, tutto ciò che non è una "persona" è una "cosa". Questo approccio molto lineare è stato utilizzato per secoli e dà senz'altro un'idea di come la tradizione giuridica occidentale ha sempre concepito la questione. La formula è semplice: se non è A, allora è B. Allo stesso modo rimane valida anche la sua prova per contrapposizione: se è A, allora non è B. In questo modo, la "persona" può essere definita, da un punto di vista meramente giuridico, come la "non-cosa" per eccellenza. In questo senso, esemplificativa di tale visione è la seguente frase che possiamo trovare nelle "pandette" del giurista tedesco Thibaut: "Chi è generalmente considerato soggetto di un diritto, e soprattutto soggetto di diritto civile, è chiamato persona; e viceversa, tutto ciò che è l'opposto di una persona è chiamato cosa" (Thibaut, 1803). Di conseguenza, in linea con quanto sopra indicato, detta *summa divisio* può essere intesa come una contrapposizione all'interno della quale tutto ciò che non è una cosa è una persona. Ovvero, usando le parole di Judith Rochfeld: "qualsiasi cosa che non rientra nella categoria principale, rientra nella categoria residuale" (Rochfeld, 2013). Pertanto, la nozione di "cosa" può essere concepita come lo spazio in continua espansione di tutto ciò che la "persona" distingue dalla propria essenza (Esposito, 2007).

Una seconda considerazione deriva da un'altra formula di comune utilizzo: la "cosa" è quella porzione di realtà che è esterna all'essere umano e che è in qualche modo utile alla "persona", dove l'utilità si riferisce all'esercizio del suo potere (Míguez Núñez, 2018). Pertanto, secondo questa narrativa, la "cosa" non possiede alcun valore proprio finché una persona non se ne appropria, ovvero una porzione della sua realtà materiale non diviene scarsa e quindi non genera un conflitto di interessi tra le persone (Galgano, 2017) come sottolineato da Francesco Galgano. Ritornando alla tradizione giuridica romana, è interessante notare che le "cose" che appartenevano alla sfera umana nel diritto romano erano proprio quelle che fornivano utilità e soddisfacevano le necessità, motivo per cui erano chiamate "beni". Nondimeno, ciò rimase attuale anche in

narrative relativamente più moderne, come la teoria giusnaturalista del lavoro di acquisto della proprietà di John Locke – nella quale, peraltro, viene altresì menzionata la scarsità dei beni come fattore che gioca un ruolo particolarmente significativo nella loro determinazione (Locke, 1690). La visione di Locke, oltre a fornire un interessante spunto riguardo alla distinzione e alla relazione stabilite tra persone e cose, in rapporto alla loro utilità e scarsità, si estende in qualche modo anche alla questione della natura. La sua teoria, attraverso il principio dell'appropriazione originaria, secondo cui una persona può ottenere la piena proprietà permanente di una risorsa naturale precedentemente non posseduta da nessun altro (*res nullius*) o invece, secondo la visione di Norberto Bobbio, posseduta da tutti (*res communes*) (Bobbio, 2017), compiendo un atto di appropriazione originaria, conferma la concezione tradizionale della natura come mero oggetto, mentre le persone sono, in questa visione, gli unici soggetti di diritto.

Pertanto, possiamo notare come un altro aspetto che deriva tanto dalla visione di Locke quanto anche dalle correnti di pensiero più antiche, compresi i fondamenti della partizione fornita già nelle Istituzioni di Gaio, è quello del dominio strumentale. Secondo questa visione, di fatto, una relazione di dominio strumentale sussiste tra le persone e le cose, tant'è che il ruolo delle cose è quello di servire o comunque quantomeno di appartenere alle persone (Míguez Núñez, 2018). A dire il vero, questa idea non è strettamente legata alla sola tradizione occidentale e risale alla filosofia classica, nella quale gli animali, le piante e l'intera natura, in quanto entità prive di anima, sono ridotti alla categoria dei beni appropriabili (Villey, 2013), i.e., "cose". Questo approccio è chiaro anche nella visione di Hegel, secondo il quale una persona ha il diritto di porre la sua volontà in qualsiasi cosa e tale cosa diventa così sua e acquisisce la sua volontà come suo fine sostanziale (poiché non ha un fine in sé) e la sua anima, a dimostrazione del diritto assoluto di appropriazione che le persone hanno su tutte le cose (Hegel, 2004 [1729]). Da qui nasce la concezione secondo la quale i singoli componenti del mondo naturale non sono altro che oggetti autonomi di proprietà, piuttosto che essere parte di un ecosistema olistico e integrato (Reid, 2016).

In sintesi, quanto sopra evidenzia che la relazione tra persona e cosa nella tradizione giuridica occidentale rappresenta un tipo di gerarchia particolarmente complessa e contraddistinta dal controllo strumentale. Nella fattispecie, ciò vale quando si traspone la questione a un tipo molto particolare di "cosa", ossia la natura. In effetti, ciò è ben racchiuso nel pensiero di Val Plumwood, che descrive la relazione tra gli esseri umani e il pianeta terra come un dualismo, ovvero una relazione di separazione e di dominio caratterizzata da esclusione radicale, distanziamento e opposizione tra ordini costruiti come sistematicamente più alti e più bassi, come inferiori e superiori, come governanti e governati, che tratta la divisione come parte delle nature che vengono costruite non semplicemente come diverse, ma come appartenenti a ordini o tipologie radicalmente diversi, e quindi come non aperti al

cambiamento" (Plumwood, 1993). Sebbene risulti innegabile che le nozioni di separazione gerarchica, esclusione radicale e dominio strumentale facciano integralmente parte della tradizione giuridica occidentale, quest'ultimo punto, relativo all'apertura al cambiamento, è invece ancora tutto da vedere. Le posizioni del soggetto e dell'oggetto, infatti, non sono necessariamente fisse (Norman, 2019).

Naturalmente, quanto presentato finora non è altro che una panoramica molto generale del modo in cui le persone e le cose hanno interagito e sono state considerate sino ad oggi nella tradizione giuridica occidentale. Questa impostazione condiziona ancora in modo significativo la realtà odierna del diritto, specialmente nella materia ambientale, la quale continua ad essere fortemente concepita in termini di connessione e subordinazione alla sfera umana. In questo senso, si è spesso osservato l'impianto fortemente antropocentrico della giuridicità occidentale, riflesso anche e forse in modo paradigmatico nella strutturazione storica del concetto di soggettività giuridica.

3. L'approccio antropocentrico al concetto di soggettività giuridica

Sebbene, come già detto, derivi in qualche modo dalla tradizione giuridica romana, la nozione di soggetto giuridico in quanto tale è in realtà estranea al diritto romano (Míguez Núñez, 2018). Di fatto, la creazione della categoria del soggetto giuridico si fa comunemente risalire ai tempi del diritto naturale e dell'Illuminismo (Guzmán Brito, 2012), quando ha iniziato ad essere annoverato nei manuali di diritto privato. È poi la filosofia moderna, a partire da Kant, a collegare la nozione di soggetto a quelle di coscienza e di persona razionale, cosicché il soggetto non fu più visto come detentore del mero atto di essere, bensì dell'atto di pensare (Kant, 2005 [1797]).

Questo rappresenta un cambiamento significativo nel sapere giuridico della tradizione occidentale, la cui essenza e il cui linguaggio sono stati da allora in poi permeati da tali teorie. Ciò che è davvero cruciale in questo senso non è tanto chi sia il soggetto in sé – che rimane comunque sempre la persona – ma il perché sia considerato tale, cioè perché è un essere razionale, pensante, dotato di intelligenza e coscienza. Tra l'altro, ciò costituisce una prova lampante di come – a prescindere dalla sua evoluzione concettuale – la soggettività giuridica nella teoria giuridica occidentale sia sempre stata ancorata a un approccio antropocentrico. A dire il vero, coloro che hanno dato al termine "soggetto" un significato e un uso giuridico effettivo sono stati gli studiosi spagnoli del secolo XVI, che lo hanno così introdotto nel pensiero e nel vocabolario giuridico moderni. In quel contesto, la nozione di soggetto giuridico aveva però un significato diverso da quello diffuso nella cultura giuridica del secolo XVIII.

In quel senso, *subjectum* era infatti usato per riferirsi a coloro *quibus proprie completat rerum dominium, quibus conveniat habere dominium, quid sit capax domini*, ovvero a colui che era dotato del dominio delle cose (Guzmán Brito,

2012). Pertanto, il soggetto è qui concepito sulla base del suo diritto e della sua superiorità gerarchica rispetto alle cose (Míguez Núñez, 2018). Ancora una volta, ciò non solo avvalorava ulteriormente l'influenza antropocentrica, ma conferma altresì la concezione secondo la quale le persone, cioè i soggetti, godono di una preminenza gerarchica e di un dominio strumentale sulle cose, cioè gli oggetti.

Anche se si era ancora ben lontani dal riconoscere la titolarità dei diritti a qualcosa di diverso dagli esseri umani, per non parlare poi nello specifico della natura, va notato che il significato giuridico essenziale di persona e, di conseguenza, la nozione stessa di soggetto giuridico hanno acquisito alcune caratteristiche leggermente diverse nel XVIII secolo, che alla fine hanno portato ad alcune questioni teoriche. In questa visione, la persona, cioè l'essere umano come soggetto cosciente, e la sua volontà sono poste al centro di ogni costruzione giuridica (Míguez Núñez, 2018). Ciò che è nuovo e fondamentale qui, naturalmente, non è la coscienza della persona come soggetto di diritto, che era già considerata un presupposto fondamentale per la soggettività giuridica nei secoli precedenti, ma piuttosto la volontà. È infatti proprio l'intenzione della persona a costituire una nuova caratteristica significativa nel pensiero giuridico. Ciò ha permesso alla dottrina di completare il processo razionale che era già stato proposto a partire dai tempi del diritto naturale, ossia la correlazione tra il soggetto di diritto e la persona umana operata attraverso la volontà (Wicker, 1996). Questa concezione, in cui l'idea di diritto soggettivo inteso come forza di volontà si fonde con il concetto di personalità – concepita quindi come personalità pratica, per quanto riguarda il momento della volontà e dell'azione (Gorla, 1948) – ha caratterizzato il pensiero giuridico occidentale moderno, concretizzandosi nella codificazione tra gli Stati europei e quindi riflettendosi in molte fonti giuridiche nazionali.

Particolarmente degno di nota in questo senso è ad esempio l'ABGB, ovvero il Codice civile austriaco, del 1811, in cui si afferma che "ogni uomo ha alcuni diritti innati che sono noti per mezzo della sola ragione e per questo motivo deve essere considerato una persona" (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, 1811). Di conseguenza, però, si presentano dei problemi a livello teorico: se il fenomeno astratto della volontà umana si presenta come il vero soggetto giuridico, ciò avviene tenendo presente la capacità di agire come componente costitutiva di tale capacità, cosicché, di conseguenza, i minori d'età e gli insani di mente, ad esempio, verrebbero considerati – anche se per estensione, non per essenza – degli oggetti anziché dei soggetti (Zatti, 1975). Pur astenendoci, per ragioni di spazio e di opportunità, dall'aprire il vaso di Pandora che sottende la questione di classificare nel quadro di questa visione, ad esempio, gli esseri umani che sono incapaci di pensare e decidere razionalmente, quanto sopra non fa che evidenziare, quantomeno in via preliminare, che tale nozione non è senz'altro inattaccabile, ma è anzi da considerarsi aperta alla discussione.

Prima di passare al possibile declino di questa nozione di soggetto giuridico, che apre la strada al discorso sulla natura come soggetto, è opportuno ricordare il primo tipo di entità diversa dall'essere umano ad essere stata riconosciuta come soggetto nella tradizione giuridica occidentale, in quanto proprio tale riconoscimento fornisce in realtà un'ulteriore prova del suo carattere antropocentrico. Un'ulteriore implicazione della centralità dell'uomo nel campo della soggettività giuridica può essere apprezzata, di fatto, quando prendono in considerazione le persone giuridiche (Míguez Núñez, 2018). In effetti, oggi la maggior parte delle giurisdizioni attribuisce la soggettività giuridica a due tipi di entità: la persona naturale e la persona giuridica. Da un lato, per persona naturale si intende per lo più l'essere umano razionale, cioè quello su cui ci siamo concentrati finora. Dall'altro lato, la persona giuridica è generalmente intesa come tutto ciò a cui sia stata concessa per legge la soggettività giuridica.

In linea di principio, infatti, la personalità giuridica può senza problemi essere attribuita dal legislatore a entità non umane (Diver, Duarte, Gori, van den Hoven, & Hildebrandt, 2023). In verità, però, va notato che nel mondo occidentale questa condizione è stata concessa per lo più a nient'altro che a gruppi o prodotti in qualche modo "umani", come società, associazioni, fondazioni e organizzazioni internazionali, oltre a enti pubblici come città e regioni. Per non parlare, ovviamente, del più famoso di tutti: lo Stato. Tutte queste entità, in ogni caso, sono costituite da persone, da essere umani. Pertanto, se da un lato è sì vero che questo apre al discorso più ampio sulla concessione della soggettività giuridica a entità diverse dalla persona naturale, dall'altro non fa che confermare ulteriormente l'atteggiamento antropocentrico che caratterizza l'approccio occidentale alla soggettività giuridica fin dalla notte dei tempi. Inoltre, anche se è accertato che è stato il gruppo sociale, molto prima della persona umana, ad essere titolare di diritti (Frosini, 1970), è paradossale che la razionalizzazione del fenomeno dell'attribuzione di posizioni giuridiche non riconducibili alla singola persona fisica abbia sempre seguito il concetto di personalità giuridica (Pellizzi, 1993).

In questo quadro, si noterà come il discorso sulla soggettività giuridica si sia in qualche modo fuso con quello sulla personalità giuridica. In effetti, il discorso si incentra ora sulla questione dell'estensione degli attributi della persona fisica alle entità non umane. È quindi razionale chiedersi se alcune entità naturali – e artificiali – possiedano gli attributi per essere considerate persone giuridiche (Míguez Núñez, 2018). Anche quando si affronta la questione dell'IA, dei bot e dell'apprendimento automatico nel discorso sulla personalità giuridica, lo si fa molto spesso sulla base del fatto che essi possiedono elementi chiave della personalità o dell'umanità (Hamilton, 2009). Personificandole, tuttavia, queste entità vengono quindi rappresentate per mezzo di caratteristiche umane. Anche se può sembrare banale, questo aspetto è cruciale per capire il motivo per cui il discorso sulla categorizzazione giuridica delle entità non umane si sviluppa ancora sul presupposto implicito che gli esseri umani sono le uniche entità per cui il diritto e i diritti sono stati concepiti (Míguez Núñez, 2018).

Nuove correnti di pensiero e tendenze giuridiche, tuttavia, stanno mettendo in discussione questo preconcetto, come la prossima sezione sottolineerà. Di fatto, se da un punto di vista normativo la tradizione giuridica presenta la "persona" come una sorta di spazio vuoto che può essere riempito da qualsiasi entità capace di essere titolare di diritti e doveri, si tratta allora di un concetto che può virtualmente protendere all'espansione e alla personificazione anche al di là dell'umano (Viola, 1999). Il discorso si apre qui alla considerazione di altre tendenze rispetto a quelle tradizionali sinora citate, che pure meritano di essere prese in considerazione.

4. La soggettività giuridica "post-umana" e la natura come soggetto

Senza dubbio, l'adozione di un approccio più razionalista, come quello sopra proposto, porta in evidenza alcuni problemi sostanziali che possono riguardare e derivare dall'impostazione teorica del concetto di soggetto di diritto, specialmente quando si affrontano situazioni di indistinzione rispetto allo schema più tradizionale. Ciò infatti non determinerebbe solamente una privazione di personalità a quelle entità che tradizionalmente erano ritenute prive dei requisiti necessari per essere considerate persone: ad alcune entità più controverse, come schiavi, embrioni, feti, pazienti in coma, ecc. si aggiunge oggi la pressante emergenza di nuove categorie, come gli esseri senzienti, gli agenti cibernetici e le intelligenze artificiali, il post-umano in generale, comprese le nuove tecniche di protezione delle generazioni future e della natura (Míguez Núñez, 2018). Va notato che, al fine di implementare i principi costituzionali a salvaguardia della personalità e della persona umana come valore primario, da tempo si è iniziato ad insistere sulla rottura della classica corrispondenza tra soggetto e persona (Míguez Núñez, 2018). Allo stesso tempo, però, va anche notato che, se è vero che da un lato il successo di questa teoria è tale da affermare il ruolo della persona come categoria ordinatrice (Oppo, 2002), è altrettanto vero che dall'altro ciò non implica una sottovalutazione dell'utilità della categoria generale del soggetto giuridico come strumento di analisi e interpretazione del sistema giuridico (López y López, 1991). Né significa che non esistano contesti giuridici particolari in cui l'uso del concetto di soggetto di diritto possa essere utile, se non necessario. Il declino del soggetto, di cui parla Giorgio Oppo, va quindi inteso come relativo alla realtà giuridica del soggetto rispetto a quella della persona, ed è pertanto meramente legata e limitata al concetto di persona naturale, che è una "specie di un genere più ampio" (Míguez Núñez, 2018).

Tuttavia, nonostante la stimolante gamma di dibattiti che riguardano il tema della personalità giuridica, che vanno dai più classici di inizio secolo scorso nei dibattiti sulla personalità giuridica ad analisi molto più moderne sulla concessione della personalità giuridica a entità non umane (Norman, 2019), va notato che questo lavoro non intende concentrarsi sul diritto privato e sulla teoria generale, ma piuttosto sui concetti contemporanei di soggettività giuridica. In questo contesto, al fine di cercare di offrire una concezione

alternativa della soggettività giuridica, vale la pena considerare apertamente se il concetto di soggetto si esaurisca o meno nell'esclusivo binomio con la persona intesa come essere umano. Di certo, poiché il concetto di soggettività giuridica viene evocato ogni qualvolta ci troviamo di fronte a qualcosa che formalmente si identifica come protagonista di un discorso giuridico (Rodotà, 2007), la soluzione appare in realtà piuttosto semplice: trattandosi di una questione di diritto positivo, spetterebbe a ciascun ordinamento giuridico determinare e stabilire a chi o a che cosa concedere la capacità o la soggettività giuridiche (Míguez Núñez, 2018), e la risposta rimane dunque unicamente nelle loro mani. Di fatto, secondo le riflessioni Harry Lawson sulla nozione di persona giuridica, tutto ciò che è necessario per l'esistenza di una persona è semplicemente che il legislatore decida di trattarla come soggetto di diritti o di altri rapporti giuridici e, di conseguenza, non c'è ragione di supporre che altri tipi di persone giuridiche non possano essere create a piacimento (Lawson, 1957). Nonostante la tradizione antropocentrica, quindi, non sembra esserci alcun impedimento a concedere in qualche modo dei diritti e di conseguenza un certo grado di soggettività giuridica a qualcosa di diverso dall'essere umano, compresa la natura, qualora i legislatori lo desiderino.

5. Alcuni esempi dall'esperienza comparata

Di fatto, a dire il vero, alcuni sistemi giuridici hanno già presentato particolari strumenti giuridici che comportano l'attribuzione di soggettività giuridica ad ecosistemi o altri specifici componenti naturali. Tra sentenze, leggi e addirittura costituzioni, caratteristiche di questo tipo sono emerse negli ultimi tempi in diversi sistemi giuridici di tutto il mondo, riflettendo una crescente attenzione per la protezione dell'ambiente e la presenza sempre più frequente di approcci giuridici eccezionalmente avanguardisti.

Solo per citarne uno, il 20 marzo 2017 l'Alta Corte dell'Uttarakhand a Nainital, in India, ha specificato che il fiume Gange e il suo principale affluente, il fiume Yamuna, hanno un significato particolare per gli indù e ha inoltre dichiarato che questi fiumi hanno un "sostentamento fisico e spirituale" e "respirano, vivono e sostengono le comunità dalle montagne al mare". (Mohd. Salim v. State of Uttarakhand and Others, 2017). Coerentemente, ha dichiarato che è estremamente necessario ed opportuno attribuire lo status giuridico di persona vivente/persona giuridica a tali fiumi e, di conseguenza, essi, così come tutti i rispettivi affluenti, i ruscelli e simili, sono stati dichiarati aventi lo status di persona giuridica con tutti i corrispondenti diritti, doveri e responsabilità di una persona vivente, al fine di preservarli e conservarli. Naturalmente, nonostante la loro personalità formale, i fiumi non possono certamente difendersi da soli in un tribunale – per questo motivo, il direttore del NAMAMI Gange, il segretario capo dello Stato dell'Uttarakhand e l'avvocato generale dello Stato dell'Uttarakhand sono stati designati come loro difensori con l'obiettivo di preservarli. Di fatto, come sottolinea Christopher D. Stone, avendo interessi propri, la natura può vedersi riconosciuti i danni e può beneficiare direttamente

dei risarcimenti, ma secondo lo schema per cui le rivendicazioni non possono essere fatte valere efficacemente se non sono giustiziabili, dare soggettività giuridica alla natura implica dunque che essa possa agire in giudizio attraverso un tutore (Stone, 2010).

Tornando alla giurisprudenza indiana, va notato che, analogamente, lo stesso tribunale poco dopo ha conferito lo status di persona giuridica anche a "i ghiacciai, compresi Gangotri e Yamunotri, i fiumi, i torrenti, i rivoli, i laghi, l'aria, i prati, le valli, le giungle, le foreste, le zone umide, le praterie, le sorgenti e le cascate" e ha anche accordato loro "diritti simili ai diritti fondamentali/diritti legali" in una sentenza successiva. Questa conclusione si basa su alcuni presupposti molto significativi, tra cui che "i fiumi, le foreste, i laghi, i corpi idrici, l'aria, i ghiacciai, la vita umana sono uniti e sono un insieme indivisibile", ed "esistono, persistono, mantengono, sostengono e rigenerano il proprio sistema ecologico vitale". Inoltre, la Corte ha ribadito che i fiumi "non sono solo corpi idrici", ma al contrario sono "scientificamente e biologicamente vivi" (Lalit Miglani v. State of Uttarakhand and Others, 2017). Per dovere di cronaca, va notato che entrambi i casi citati sono stati portati davanti alla Corte da privati cittadini nell'ambito di una Public Interest Litigation (PIL), al fine di intraprendere l'urgente necessità di salvaguardare i fiumi dall'inquinamento dell'acqua e di affrontare la mancanza di adozione di misure adeguate da parte dei governi locali (Míguez Núñez, 2018); inoltre, lo scenario legale complessivo in India è ancora lontano dal grado di protezione ambientale predicato nei principi della Costituzione indiana³ e dai risultati attesi che la Corte verosimilmente intende raggiungere con tali sentenze. Tuttavia, ciò fornisce una prova vibrante dell'evoluzione della concezione di soggetto giuridico e del modo in cui viene utilizzato in relazione alla natura al fine di preservare l'ambiente.

A ben vedere, la recente giurisprudenza indiana non è l'unica né la prima rappresentazione esemplare di un approccio non occidentale alla tutela giuridica dell'ambiente libero da interferenze antropocentriche. Quanto sta accadendo in India può essere considerato strettamente correlato ad alcune soluzioni proposte in America Latina, nell'ambito del cosiddetto "nuovo costituzionalismo andino" (Perona, Caro Benítez, & Bin, 2023).

Possiamo qui citare, ad esempio, una nota pronuncia della Corte costituzionale colombiana nel novembre 2016. In quell'occasione, con una famosa sentenza, la Corte ha dichiarato il fiume Atrato, il suo bacino e il suo affluente "soggetti a diritti di protezione, conservazione, manutenzione e ripristino da parte dello Stato e delle comunità etniche" (Sentenza T-622/16, 2016), riconoscendo nel contempo l'interdipendenza che lega ogni essere vivente, e anche sulla base del pluralismo culturale. Allo stesso modo, la Corte Suprema ha esteso, con un'altra significativa sentenza nell'aprile 2018, lo stesso grado di protezione agli "altri"

³ Per una panoramica, si veda la Costituzione dell'India. 1950. Parte IV. Nella fattispecie, ad es. l'art. 48°.

– una nozione apparentemente onnicomprensiva che comprende non solo gli individui, ma anche le specie animali e vegetali, oltre ad esempio al concetto di generazioni future – e ha ugualmente concesso alla foresta amazzonica lo status di "entità soggetto di diritti" (Sentencia STC4360-2018, 2018), il che significa che lo Stato e le autorità competenti hanno il dovere di proteggerlo, conservarlo, mantenerla e ripristinarla, esattamente come nel caso del fiume Atrato. Già prima, precisamente nel 2011, la Corte costituzionale colombiana aveva affermato che "la natura non deve essere concepita solo come l'ambiente e l'intorno degli esseri umani, ma anche come un soggetto con diritti propri, che, in quanto tali, devono essere garantiti e protetti" (Sentencia C-632-11, 2011).

La Colombia non è però l'unico paese America Latina ad aver intrapreso un'esperienza giuridica di questo tipo. Infatti, tendenze analoghe, che non si esauriscono nell'ambito giudiziario ma si estendono piuttosto a quello costituzionale e legislativo, sono emerse in altri Paesi dell'area andina, dall'Ecuador alla Bolivia, entrambi i Paesi sono sede di costituzioni eccezionalmente originali e innovative, che hanno caratterizzato lo scenario giuridico latino-americano degli ultimi decenni. In effetti, l'attenzione alle questioni ambientali dal punto di vista giuridico, di fronte all'influenza delle dottrine biocentriche ed ecocentriche e con un occhio alla soggettività giuridica, è uno dei tratti più significativi e stimolanti che si sono sviluppati nel nuovo costituzionalismo latino-americano, e in particolare nell'area andina.

6. Spunti conclusivi

La tradizione giuridica occidentale ha storicamente attribuito soggettività giuridica esclusivamente agli esseri umani, trattando tutte le altre entità, incluse quelle naturali, come "cose" prive di diritti intrinseci. Come si è visto, questa visione trova le proprie radici nel diritto romano, che ha influenzato profondamente la codificazione e la strutturazione del diritto moderno in chiave antropocentrica. Tuttavia, in tempi più recenti, si osserva una crescente apertura verso l'attribuzione di diritti giuridici a entità naturali, in rottura, quindi, con l'approccio tradizionale. Alcuni sistemi giuridici, particolarmente in Asia e America Latina, hanno iniziato a riconoscere i diritti giuridici di elementi naturali. L'attribuzione di soggettività giuridica agli enti naturali rappresenta un passo significativo verso un diritto più inclusivo e sostenibile, che riconosce il valore intrinseco della natura oltre alla sua utilità per l'uomo. Questo cambiamento potrebbe influenzare positivamente la protezione ambientale, promuovendo una responsabilità collettiva verso la preservazione degli ecosistemi e il riconoscimento dei diritti delle generazioni future.

Opere citate

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch. (1811).

Bobbio, N. (2017). *Locke e il diritto naturale.* (G. Pecora, A cura di) Torino: Giappichelli.

- Diver, L., Duarte, T., Gori, G., van den Hoven, E., & Hildebrandt, M. (2023). *Research Study on Text-Driven Law*. Bruxelles: COHUBICOL. Tratto da COHUBICOL: <https://publications.cohubicol.com/working-papers/text-driven-normativity/> (last accessed on June 6, 2022).
- Esposito, R. (2007). *Terza persona. Politica della vita e filosofia dell'impersonale*. Torino: Einaudi.
- Frosini, V. (1970). Soggetto di diritto. In *Novissimo digesto italiano*. Torino: Utet.
- Gaio. (168-180). *Institutiones*.
- Galgano, F. (2017). *Diritto privato*. Padova: Wolters Kluwer-Cedam.
- Giustiniano. (533). *Institutiones*. In *Corpus iuris civilis*.
- Gorla, G. (1948). *Commento a Tocqueville. L'idea dei diritti*. Milano: Giuffrè.
- Guzmán Brito, A. (2012). *Los orígenes de la noción de sujeto de derecho*. Bogotá: Temis.
- Hamilton, S. (2009). *Machine Intelligence: Computers as Posthuman Persons, in Impersonations: Troubling the Person in Law and Culture*. Toronto: University of Toronto Press.
- Hegel, G. W. (2004 [1729]). *Elements of the Philosophy of Right*. (A. Wood, A cura di) Cambridge: Cambridge University Press.
- Kant, I. (2005 [1797]). *Primi principi metafisici della dottrina del diritto*. (F. Gonnelli, A cura di) Roma-Bari: Laterza.
- Lalit Miglani v. State of Uttarakhand and Others, Writ Petition (PIL) n. 140 of 2015 (High Court of Uttarkhand 2017).
- Lawson, F. H. (1957). The creative use of legal concepts. *New York University Law Review*, 32.
- Locke, J. (1690). *Second treatise of government*.
- López y López, Á. M. (1991). Gény, Duguit y el derecho subjetivo: evocación y nota sobre una polémica. *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 20(1).
- Míguez Núñez, R. (2018). *Le avventure del soggetto. Contributo teorico-comparativo sulle nuove forme di soggettività giuridica* (Vol. Cardozo Scientifica n. 4). Milano – Udine: MIMESIS / The Cardozo Electronic Law Bulletin Monograph Series.
- Mohd. Salim v. State of Uttarakhand and Others, Writ Petition (PIL) No.126 of 2014 (High Court of Uttarakhand 2017).

- Norman, J. (2019). *Posthuman Legal Subjectivity in the Anthropocene: Introducing the Cosmic Person*. Adelaide: University of Adelaide.
- Oppo, G. (2002). Declino del soggetto e ascesa della persona. *Rivista di diritto civile*, 48(6).
- Pellizzi, G. L. (1993). Soggettività giuridica. In *Enciclopedia giuridica Treccani*. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana.
- Perona, R., Caro Benítez, M.-J., & Bin, M. (2023). La subjetividad jurídica de la naturaleza en el nuevo constitucionalismo andino: los casos de Ecuador, Bolivia y Colombia. *Saber, Ciencia y Libertad*, 18(1), 126-141. <https://doi.org/10.18041/2382-3240/saber.2023v18n1.10013>
- Plumwood, V. (1993). *Feminism and the Mastery of Nature*. New York: Routledge.
- Portalis, J.-É.-M. (1801). *Discours préliminaire du premier projet de Code civil*. Bordeaux: Éditions Confluences.
- Reid, C. T. (2016). *The privatisation of Biodiversity. New approaches to Conservation Law*. Cheltenham-Northampton: Edward Elgar.
- Rochfeld, J. (2013). *Les grandes notions du droit privé*. Paris: PUF. Thémis droit et sciences politiques.
- Rodotà, S. (2007). *Dal soggetto alla persona*. Napoli: Editoriale scientifica.
- Sentencia C-632-11 (Corte Constitucional de Colombia 2011).
- Sentencia STC4360-2018 (Corte Suprema de Justicia de Colombia 2018).
- Sentencia T-622/16 (Corte Constitucional de Colombia 2016).
- Stone, C. D. (2010). *Should Trees Have Standing? Law, Morality, and the Environment*. Oxford: Oxford University Press.
- Thibaut, A. F. (1803). *System des Pandektenrechts*. Goldbach: Keip Verlag.
- Villey, M. (2013). *La formation de la pensée juridique moderne*. (S. & Rials, A cura di) Paris: PUF.
- Viola, F. (1999). Lo statuto giuridico della persona in prospettiva storica. In *Studi in memoria di Italo Mancini*. Napoli: ESI.
- Wicker, G. (1996). *Les fictions juridiques: Contribution à l'analyse de l'acte juridique*. Perpignan: LGDJ.
- Zatti, P. (1975). *Persone giuridiche e soggettività*. Padova: CEDAM.